CAMERA DEI DEPUTATI N. 2762-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **SAILIS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

E COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(PELLA)

nella seduta del 6 giugno 1952

—

Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Presentata alla Presidenza il 6 marzo 1953

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ragioni giuridiche, politiche, morali stanno a fondamento di questa legge.

Giuridicamente essa è la prima legge che effettivamente rende attuabile l'articolo 95 della Costituzione, il quale, al suo primo comma, e perciò nel modo più logico dal punto di vista cronologico, dispone che « il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo, e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri ». Se la funzionalità del Governo della Repubblica è la risultante armonica del concomitante sforzo di tutti i suoi membri, chiaro appare però, dal testo della Costituzione, che la direzione della politica generale, il mantenimento dell'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo, il necessario coordinamento delle attività promananti dai diversi Ministeri rientrano nella esclusiva competenza del Primo Ministro. A questi, anzi, viene addossata la responsabilità inerente alla sua specifica azione di direzione, di coordinamento, di unitarietà di tutta l'opera di Governo.

La complessità della vita moderna e l'incisivo e sempre più penetrante intervento dello Stato nella disciplina degli atti e rapporti sociali richiedono la presenza operante, al centro del Governo, di un esperto timoniere perché nessuno sforzo vada disperso e tutto cospiri al conseguimento del bene supremo della collettività politicamente organizzata dei governati.

Ma vane sarebbero la disposizione e le previsioni della Costituzione se al Presidente del Consiglio, al quale s'impongono tanto gravi e ponderose responsabilità, non si apprestassero gli strumenti essenziali e necessari, di carattere giuridico e politico, per sodisfare agli obblighi derivanti dal suo preminente ruolo costituzionale. Alla attribuzione dei compiti non può non corrispondere, anche per ragioni morali, l'attribuzione dei mezzi necessari per la loro realizzazione.

Questa legge provvede precisamente a questa esigenza fondamentale della vita dello Stato ed altro non è che una derivazione logica del primo comma dell'articolo 95 della Costituzione.

Ma, indipendentemente dall'attuazione e dall'applicazione rigorosamente logica di siffatta impostazione costituzionale, questa legge trova esplicito fondamento e chiara giustificazione nella coerente disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo 95, laddove è detto che « la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri ».

Mentre si lavora alacremente a predisporre i provvedimenti riguardanti il numero, le attribuzioni, l'organizzazione dei Ministeri, questa legge viene a costituire il primo atto positivo di strutturazione degli organi di Governo.

* * *

Questa legge ha una indubbia importanza politica. Essa s'inserisce concretamente nei rapporti fra Governo e Parlamento. La legge, mentre rende maggiormente operante la responsabilità del Presidente del Consiglio, introduce anche un nuovo meccanismo che facilita e rende più concreti i rapporti fra Governo e Parlamento, e più precisamente il controllo politico del Parlamento sull'attività del Governo. Contrariamente a quello che finora è avvenuto circa le previsioni di spesa relative alle varie attività della Presidenza, previsioni iscritte nei bilanci dei vari Ministeri, segnatamente nel bilancio del tesoro, ora l'articolo 16 del presente provvedimento stabilisce l'istituzione di uno stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. È ovvio che ciò rende più agevole una valutazione politica del Parlamento sulle direttive politiche generali del Governo, la cui responsabilità è assunta e riassunta dal Primo Ministro, svincolando questa valutazione, per quanto possibile, dall'esame dei singoli bilanci, per trasferirla nel bilancio della Presidenza del Consiglio, con una innegabile coerenza e organicità di analisi, di critica, di conclusioni da parte delle Camere. L'esame del bilancio della Presidenza del Consiglio sarà la sede naturale per il controllo parlamentare sulle direttive politiche generale del Governo.

* * *

Questo provvedimento legislativo, oltre che all'ordinamento della Presidenza del Consiglio in base all'articolo 95 della Costituzione, attiene anche alle attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica.

La disciplina qui contemplata in proposito tende a rendere giuridicamente positive certe attività di Governo che, pur non essendo specificate dalla Costituzione, tuttavia costituiscono una logica conseguenza di essa, o un margine discrezionale di regolamentazione della legge ordinaria, o che comunque hanno bisogno di determinazione legislativa. Vi sono norme consuetudinarie già vigenti nel periodo prefascista e restaurate automaticamente col ritorno al regime democratico; norme mai esplicitamente abrogate, come talune contenute nella legge n. 100 del 31 gennaio 1926 sulla facoltà all'esecutivo di emanare norme giuridiche, e infine norme emanate dal potere esecutivo per il proprio funzionamento interno, come quelle sulle attribuzioni del Consiglio dei ministri contenute nel regio decreto 14 novembre 1901, n. 406, e successive; oltre alle norme della legge del 1925, n. 2263, sul Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, delle quali ultime si discute da taluno nel senso di ritenerle tuttora sussistenti quando non contrastino coll'attuale ordinamento.

Questo provvedimento legislativo tende a chiarire, a organare, a unificare dal punto di vista tecnico-giuridico, tutte le norme suddette, evitando tuttavia l'inconveniente della minuziosità col lasciare la formulazione delle norme di dettaglio all'ambito regolamentare, o, se necessario, alla decretazione legislativa da concedersi eventualmente dal Parlamento mediante delega al Governo.

* * *

La struttura del disegno di legge presentato dal Governo si compone di tre distinte parti aventi per oggetto: le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri e dei Ministri; il potere normativo del Governo; l'ordinamento della Presidenza del Consiglio. La stretta connessione tra le diverse parti giustifica la esigenza di una compiuta, organica disciplina; mentre invero è intuitivo il nesso tra i primi due oggetti, essendo il potere normativo una delle più salienti funzioni del Governo, la struttura della Presidenza del Consiglio si inquadra anch'essa nel sistema, in relazione ai compiti che la Costituzione demanda al Presidente del Consiglio per quanto attiene alla direzione della politica generale del Governo ed al coordinamento dell'azione amministrativa.

Formeranno poi oggetto di un separato provvedimento legislativo il numero, le attribuzioni e l'ordinamento dei singoli Ministeri, provvedimento ora allo studio, che varrà ad assicurare la maggiore stabilità dell'organizzazione ministeriale, in attuazione dello stesso articolo 95 della Costituzione.

Forse sarebbe stato meglio disciplinare il potere normativo del Governo con una legge organica che facesse testo definitivo sulla materia, così come faceva la legge n. 100 del 31 gennaio 1926. Si sarebbe conseguita una più sicura e più facile sistematica individuativa della materia. Ma è da osservare in proposito che la Costituzione repubblicana del 1948 ormai detta, agli articoli 76-77, precise norme sulla potestà normativa del Governo, anche se non risolve appieno, secondo il relatore, la questione della sussistenza delle varie forme di regolamentazione, già vigenti nel sistema giuridico italiano, lasciando dubbi sulla possibilità di emanazione di taluno di essi, come i regolamenti delegati, che non sembrano esclusi, in nessun modo, dalla logica del sistema costituzionale e che anzi sembrerebbero addirittura collimanti con tale logica.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Lo Statuto del Regno non contemplava esplicitamente il Gabinetto come non contemplava il regime parlamentare. Ma il regime parlamentare e, conseguentemente, il regime di Gabinetto venne introdotto come iniziale e pacifica interpretazione dello Statuto monarchico. Il Governo dello Stato espresse, fin dai primordi del Regno, attraverso il Consiglio dei Ministri, il proprio generale orientamento politico, e ritenne, anzi, in base all'autonomia dei poteri derivante dalla classica tripartizione delle funzioni fondamentali dello Stato attribuite a ordini distinti e diversi di organi, di autogovernare il proprio funzionamento col decreto 14 novembre 1901, n. 406, che fu però la conclusione e la risultante dei precedenti regi decreti 21 dicembre 1860, n. 1122; 27 marzo 1867, n. 2239; 18 ottobre 1867, n. 13664; 25 agosto 1876, n. 3289. E ciò senza contare altre disposizioni che demandavano alla competenza del Consiglio dei Ministri altre materie. Ormai la Costituzione repubblicana prevede espressamente il Consiglio dei Ministri al titolo III, sezione I, donde la necessità di determinarne le attribuzioni in via legislativa. Il presente testo riordina le attribuzioni con piena aderenza costituzionale, non senza aggiornare e semplificare le disposizioni vigenti, e non senza apportare delle possibili ed utili innovazioni in relazione al rinnovato ordinamento giuridico.

L'articolo 1 del presente testo comprende fra le materie da sottoporsi al Consiglio dei Ministri tutte le comunicazioni che il Governo deve fare alle Camere e che impegnano necessariamente la solidale responsabilità dell'organo collegiale e sulle quali non è ammissibile atteggiamento difforme di un singolo membro o difformi iniziative di un singolo ministro, dato che tutto deve svolgersi in piena rispondenza al principio proprio della collegialità e all'efficacia unitaria dell'opera del Gabinetto. Fra queste materie sono da comprendersi le proposte di legge di iniziativa parlamentare o di altra iniziativa a norma della Costituzione.

Conseguentemente è apparso necessario includere, fra l'altro, nella competenza del Consiglio dei Ministri l'esame di merito delle leggi regionali, non già perché queste leggi rivestano in se stesse carattere politico, ma perché esse, esorbitando dai loro naturali confini amministrativi, possono indebitamente intaccare l'orientamento politico generale e particolare dell'ordinamento e delle leggi nazionali e valicarne i limiti.

Restano però escluse le questioni strettamente di legittimità costituzionale, le quali vanno promosse dal Presidente del Consiglio nanti la Corte costituzionale in relazione alle statuizioni della costituzione e alle norme particolari degli statuti speciali.

L'intervento del Consiglio dei Ministri è pure richiesto agli effetti dello scioglimento

dei consigli regionali dato il carattere politico che un tale atto governativo potrebbe assumere.

L'articolo 1 contiene pure la materia delle nomine attribuite dalle norme vigenti al Capo dello Stato previo parere del Consiglio dei Ministri, saggiamente astenendosi dalla ridondanza casistica e usando, invece, la formula contenuta nel n. 10 dell'articolo 1, comprensiva di tutte le ipotesi che si vogliono contemplare, non esclusi provvedimenti o affari diversi dalle nomine, e per le quali ipotesi sia prescritta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Le norme riguardanti la convocazione del Consiglio dei Ministri, la direzione delle discussioni, e la fissazione dell'ordine del giorno e tutte le disposizioni dell'articolo 2 echeggiano sostanzialmente quelle degli articoli 3, 4, 5 del decreto del 1901. Logicamente aderente sia con la posizione del Presidente del Consiglio, sia colla natura complessa, delicata, e certe volte incombente dell'attività di governo appare la facoltà demandata al Presidente di sottoporre al Consiglio, ove lo ritenga conveniente, qualunque affare anche diverso da quelli indicati dall'articolo 1, oppure non iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED I MINISTRI

La Costituzione repubblicana del 1948 consacra esplicitamente la preminenza del Primo Ministro nell'ambito del collegio e nei rapporti del Governo col Parlamento, dinanzi al quale il Presidente assume e riassume la responsabilità politica del Gabinetto.

Colla chiara attribuzione costituzionale di dirigere la politica generale del Governo, di mantenere l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, di promuovere e di coordinare l'attività dei Ministri, il Presidente del Consiglio, oltreché partecipe della solidale responsabilità del Gabinetto, assume una propria individuata e individuale responsabilità.

La sua preminenza organica non è soltanto nelle funzioni, ma anche nella responsabilità politica. Anzi si può affermare che nel campo della responsabilità politica, in correlazione colle specifiche competenze costituzionalmente attribuitegli, il Presidente si distacca nettamente sia come organo singolo sia come presidente del collegio.

Egli non potrebbe, se non avesse questa spiccata preminenza, dirigere, dare effettivamente unità e stabilità al Governo.

Ciò non significa che il Primo Ministro sia gerarchicamente superiore agli altri membri del Gabinetto, i quali, per essere organi costituzionali e per ripetere, direttamente e immediatamente, la propria competenza dalla Costituzione, sono fra di loro in un piano di fondamentale eguaglianza giuridica, in linea orizzontale cioè, e non in linea verticale.

Il principio della fondamentale parità giuridica dei membri del Governo, oltre ad essere affermato dalla Costituzione, è ribadito chiaramente da questa legge laddove, all'articolo 1, n. 1, stabilisce essere competenza del Consiglio dei Ministri « l'esame della situazione generale, politica ed economica del Paese e *la determinazione dell'indirizzo generale politico e amministrativo del Governo* ».

Ciò, del resto, inerisce alla naturale strutturazione del regime parlamentare, detto anche, appunto per questo, regime di Gabinetto.

* * *

L'articolo 3 del presente testo, innovando nel quadro della Costituzione ai precedenti del regio decreto del 1901 (articolo 7, 8, 9), meglio determina il potere di vigilanza del Presidente del Consiglio sull'attività dei singoli Ministri nell'ambito delle rispettive competenze, specialmente in conseguenza della esecuzione delle deliberazioni del Gabinetto, e della indubbia facoltà, spettante al Primo Ministro, di moderare, oltreché eccitare, le iniziative dei singoli Ministri; altresì determina la vigilanza del Presidente del Consiglio in tutti gli atti che implicano la generale responsabilità politica del Governo. Così al Presidente del Consiglio è riservata la facoltà di proporre, insieme con i Ministri competenti, i disegni di legge costituzionali, oltre quelli relativi all'amministrazione generale dello Stato e alle altre materie di sua competenza. Ripetendo un concetto già sancito nel citato decreto del 1901 è in facoltà del Presidente del Consiglio di associarsi, ove lo ritenga opportuno, ad ogni altro disegno di legge onde potere esplicare i poteri a lui attribuiti dalla Costituzione e dalle leggi particolari. (Articolo 4).

Rientra nella logica del nostro sistema costituzionale, attributivo di una esplicita responsabilità al Primo Ministro e ai singoli Ministri, la norma di cui al 2° comma dell'articolo 4 che dispone la controfirma del Presidente del Consiglio e del Ministro proponente per le leggi e i decreti aventi valore di legge, per i regolamenti, e in genere per gli atti per i quali sia richiesta una deliberazione collegiale del Gabinetto.

* * *

L'articolo 5 del nostro testo risolve in modo chiaro la questione assai dibattuta della controfirma del decreto di nomina del Presidente del Consiglio. Senza entrare nella disamina delle opinioni dottrinali, la questione è stata risolta attribuendo la controfirma del decreto presidenziale di nomina al nuovo e non all'uscente, Presidente del Consiglio.

Non è certamente, quella adottata, una soluzione ideale, dato che essa non elimina le varie obbiezioni prospettate dalla dottrina e dallo stesso testo costituzionale che prescrive il giuramento come condizione essenziale per l'esercizio delle funzioni ministeriali, fra le quali è da annoverarsi la controfirma del decreto di nomina

Ma anche la soluzione opposta è tutt'altro che scevra di inconvenienti. Se appare illogico far apporre la controfirma, e, quindi, far assumere la responsabilità dell'atto di nomina allo stesso titolare beneficiario della nomina, non appare neanche ispirato ad un criterio ideale quello di far assumere la responsabilità al Presidente uscente, quando viene a cessare, con le dimissioni accettate, il presupposto per far valere siffatta responsabilità dinanzi al Parlamento. E ciò a prescindere dalla grave considerazione di una sopravvenuta fisica impossibilità o di un eventuale rifiuto alla controfirma del Presidente uscente, ciò che imporrebbe, per ineluttabile necessità, una controfirma, in via eccezionale, e veramente strana, del Presidente nuovo.

Non bisogna peraltro dimenticare che la nomina del Presidente del Consiglio deriva non da una proposta, ma discende da una iniziativa del Presidente della Repubblica, anche se tale iniziativa non sia assolutamente spontanea e libera in quanto legata ai cancelli normalmente invalicabili della esistente maggioranza parlamentare e al voto di fiducia di quest'ultima tassativamente prescritto dalla Costituzione. Non senza peraltro aggiungere che il voto di fiducia, una volta ottenuto, convalida anche l'atto presidenziale di nomina del Primo ministro, che espone il programma governativo che egli impersona.

* * *

La Commissione ha pienamente accolto l'orientamento del disegno di legge governativo di non consacrare, in una norma positiva, il principio per cui, in una crisi parlamentare, il Governo dimissionario rimane in carica per gli affari di ordinaria amministrazione fino all'entrata in funzione del nuovo Gabinetto. Effettivamente trattasi di una pacifica regola insita nel meccanismo del regime parlamentare.

Lo Stato non può stare un solo momento senza Governo, il quale, nonostante dimissionario, può, ed anzi deve, qualora l'interesse supremo del paese lo richiedesse, e quindi in situazioni di necessità e di urgenza, adottare provvedimenti che esulano dalla normalità e dall'ordinaria amministrazione.

Il Ministro dimissionario ha l'obbligo giuridico, siccome funzionario dello Stato, di non abbandonare il proprio posto fino a che le dimissioni non sono accettate, e disattendere quest'obbligo significa venire meno al proprio dovere che, pur non consacrato specificamente in una norma, scaturisce dal rapporto positivo stretto dalla persona del Ministro all'atto dell'accettazione del portafoglio. L'eminenza della sua posizione di funzionario rende ancor più pressante moralmente, politicamente, e giuridicamente l'adempimento del dovere di non creare soluzioni di continuità nella ininterrotta attività amministrativa dello Stato. E ciò indipendentemente dalle elementari norme di correttezza costituzionale.

Date queste premesse, è da ammettersi senz'altro, nell'ipotesi di abbandono unilaterale del proprio posto prima dell'accoglimento delle dimissioni, la configurazione di un reato vero e proprio, perseguibile conforme alle norme vigenti.

La presentazione delle dimissioni costituisce già una mitigazione delle responsabilità governative del dimissionario e può a lui consentire di non partecipare a deliberazioni di Gabinetto che abbiano rilevante importanza e che non rispondono alla sua scienza e coscienza. Ma ciò non può, e non deve significare, che egli abbandoni di colpo un'altissima funzione statale che egli stesso, con l'accettazione, s'impegnò a disimpegnare. Il Governo dello Stato non è proprietà personale del Ministro.

E ciò va detto indipendentemente dalla possibilità che il Gabinetto e lo stesso Capo dello Stato, ritengano opportuno che il Ministro dimissionario si presenti al Parlamento per ottenere una chiarificazione, che può apparire necessaria o semplicemente opportuna per l'intero Gabinetto. Siamo come si vede, in materia di estrema delicatezza politica, tutt'altro che incline ad essere contenuta in una formula di legge.

Nel testo non si parla neanche di crisi extraparlamentare, la cui soluzione resta affidata alla regola consuetudinaria e alla prassi costituzionale.

* * *

Il disegno di legge risolve chiaramente, e in modo esplicito, la questione dell'*interim*, quella del Vicepresidente del Consiglio e dei Ministri senza portafoglio.

La Costituzione tace in proposito, e non può, perciò stesso, anche in questo caso, interpretarsi come ostile a consuetudini e prassi ormai consacrate dall'esperienza del regime parlamentare.

D'altra parte, la determinazione di norme fisse in proposito toglierebbe, alla funzionalità ed all'equilibrio del regime parlamentare, quella elasticità che lo rende idoneo e rispondente alle complesse esigenze politiche dello Stato moderno, e specificamente non favorirebbe certo la duttile posizione del Governo considerato nei suoi rapporti col Parlamento.

È vero che la Costituzione non esclude il cumulo di più Dicasteri in uno stesso Ministro e che non lega la qualità di Ministro alla titolarità di un Dicastero, come asserisce la relazione ministeriale, come è vero che non sia da porre in dubbio la loro utilità e convenienza in determinate situazioni sul piano politico e funzionale del Gabinetto. Ma è anche vero che un procedimento che rendesse normale il ricorso a certe figure pure acquisite al campo costituzionale, oltre a smentire la loro particolare rispondenza in relazione a particolari esigenze politiche e parlamentari, costituirebbe un vero e proprio abuso, il quale si verificherebbe sempre che si voglia rendere continuo ciò che, per natura, è eccezionale, perché dettato da speciali condizioni, e quando ad esse si ricorresse con estrema facilità e disinvoltura prescindendo da ragioni veramente politiche e solo per evanescenti esigenze parlamentari e di partito.

Ciò vale soprattutto per la creazione di Ministri senza portafoglio. Meno può dirsi ciò per la figura di un Vicepresidente del Consiglio, la quale può rispondere oggi a obiettive considerazioni ed esigenze di carattere funzionale del Gabinetto, il cui Presidente deve avere una certa elasticità di movimento nello studio e nella valutazione dei grandi problemi politici, e può richiedere la collaborazione di un altro organo che lo affianchi ed eventualmente lo sostituisca e lo rappresenti.

L'*interim* può essere conferito, oltre che ai singoli Ministri, anche al Presidente del Consiglio e può avere per oggetto la direzione di uno o più Dicasteri. Viene affermata così la possibilità di affidare l'*interim*, oltre che ad un Ministro, anche al Presidente del Consiglio, ma trattandosi di possibilità, la cui realizzazione è connessa ad effettive esigenze positivamente impreviste e imprevedibili, normalmente deve essere evitata, oltre che la attribuzione di più portafogli al titolare di un Ministero, anche la concentrazione nelle mani del Primo Ministro, la cui posizione è meglio prevederla come svincolata dalla titolarità di un Dicastero in considerazione delle sue alte, complesse e diffuse responsabilità.

Gli incarichi suddetti vengono conferiti, con suo decreto, dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, conforme alle disposizioni costituzionali sulla nomina dei Ministri.

* * *

La funzione coordinatrice ed unitaria costituzionalmente demandata al Presidente del Consiglio, la complessa e difficile attività di Governo e la ingerenza, sempre più accentuata, dello Stato in settori prima da esso ignorati secondo una teoria e una prassi ormai superate, ha indotto il Governo a prevedere, nel disegno di legge, adeguati strumenti di coordinamento sopratutto nel settore economico-finanziario, non certo in secondo piano nella vita dello Stato moderno. Sono previsti all'uopo appositi comitati (articolo 6) da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio ed aventi un duplice fine: *a*) esaminare preliminarmente questioni di comune competenza; *b*) dare parere su concrete direttive dell'attività del Governo o su problemi di rilevante importanza, da sottoporre sempre al Consiglio dei Ministri.

I comitati sono organi interni e di consultazione del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei Ministri, organi efficacissimi di preparazione e di coordinamento di elementi e di dati concreti e tecnici utilissimi per rendere agevole e più illuminato lo svolgimento della competenza deliberante del Governo. La loro attività si esaurisce nell'ambito interno dell'attività ministeriale senza efficacia esterna, anche se assumono un certo rilievo formale col decreto di nomina del Primo Ministro, decreto che determina composizione e competenza dei comitati. Il lavoro dei comitati si svolge liberamente, svin-

colato da qualsiasi regolamentazione procedurale e burocratica. Per essere composti detti comitati dagli stessi membri del Governo, essi esplicano la loro azione sottratti alle pressioni di un dannoso rigidismo burocratico, favoriscono il « concerto » fra i Ministri competenti per materia, rendono snella e proficua la collaborazione interministeriale.

I comitati sono presieduti dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, da un Ministro anche senza portafoglio. La delega si fonda appunto sul presupposto che trattasi di attribuzioni proprie del Presidente del Consiglio. Il meccanismo adottato non intacca minimamente e non invade né la competenza del Consiglio dei Ministri, né quella dei singoli titolari dei Dicasteri; potrà in definitiva avere come fonte o una deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando trattisi di materie che superino la sfera del coordinamento demandato al Presidente del Consiglio, ovvero una formale determinazione di quest'ultimo, quando si resti nei limiti della sua funzione coordinatrice.

* * *

Statuto Albertino e Costituzione repubblicana del 1948 non prevedono la figura del Sottosegretario. Essa sorse, e tuttora si giustifica, come organo di ausilio, di collaborazione, di sostituzione, e, quindi, di rappresentanza, salvo per le materie strettamente personali, del Ministro.

La vostra I Commissione ha esaminato la questione non tanto sull'esistenza, che è pacifica, dei Sottosegretari di Stato, quanto sulla loro opera effettiva, che deve rispondere ai fini concreti dell'attività ministeriale. Il Governo è una cosa seria e le nomine devono essere fatte con criterio tecnico-politico adeguato, così come devono rispondere allo stesso criterio il loro numero che non dev'essere eccessivo.

La Commissione ha rinviato l'esame di taluni elementi riguardante la materia alla legge che fisserà il numero e le attribuzioni dei Ministeri conforme all'articolo 95 della Costituzione.

Attualmente vige, per i Sottosegretari di Stato, il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, che riproduce, all'articolo 2, la norma della legge 12 febbraio 1888, n. 5195. I sottosegretari di stato non hanno ora competenza *Jure proprio*, ma esercitano attribuzioni che vengono loro delegate dal Ministro.

Il progetto intanto risolve la questione dell'intervento dei Sottosegretari nelle Camere di cui non sono membri, e ciò contro il principio, già stabilito dalla legge del 1888 che, in riferimento all'articolo 59 dello Statuto monarchico, richiedeva che il Sottosegretario intervenisse nel ramo del Parlamento di cui non faceva parte colla qualifica di Commissario del Governo, istituto quest'ultimo che si fondava sul regime monarchico parlamentare e che d'altra parte poteva considerarsi caduto per desuetudine.

La Commissione però non ha accolto integralmente l'impostazione del disegno di legge governativo. Essa ha ritenuto opportuno, con le disposizioni dell'articolo 7 *bis* di prevedere la figura del Sottosegretario permanente, con competenza *Jure proprio* per il disimpegno di funzioni tipiche, che si presentino nell'ambito del Ministero con carattere di particolare autonomia in aggiunta eventualmente alle funzioni delegategli dal Ministro. Ci potranno, quindi, essere Sottosegretari con compiti derivatigli direttamente dalla legge e, quindi, di natura istituzionale.

Le eventuali obbiezioni possono sorgere da eccessive suscettibilità, e da una inopportuna volontà accentatrice ma non hanno e non possono avere, consistenza politica e costituzionale, giacché la formula adottata dalla Commissione non tocca minimamente la posizione costituzionale e la univoca responsabilità politica dinanzi al Parlamento del Ministro, di cui il Sottosegretario è, e rimane sempre, organo ausiliario e subordinato, dal momento che si stabilisce, con fondata chiarezza, che il Sottosegretario di Stato, nell'esercizio della sua competenza istituzionale, deve, cioè ha il dovere, conformarsi alle direttive discrezionalmente dettate dal Ministro, di cui il Sottosegretario non può non godere la ininterrotta fiducia per stare al suo posto.

Per una maggiore serietà nella scelta e nella determinazione del numero dei Sottosegretari di Stato, si dispone, all'articolo 7, che le attribuzioni ad essi delegate dal Ministro siano indicate nel decreto di nomina. Ciò naturalmente non impedisce ulteriori maggiori deleghe o eventuali altre modificazioni allo stesso decreto di nomina. Si vuole comunque affermare, con una simile disposizione, l'esigenza di una certa oculatezza nel ricorso ad un così autorevole organo ausiliario del Ministro.

Speciale considerazione rivolge il nostro progetto al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ciò in rapporto alle particolari funzioni attribuitegli di Segretario del Consiglio. Queste funzioni, che

furono attribuite dal regio decreto 466 del 1881 ad uno dei Ministri, già la prassi ha ormai trasferito al Sottosegretario alla Presidenza. La responsabilità formale e sostanziale del verbale delle sedute del Consiglio viene sempre e comunque assunta dal Presidente del Consiglio che, firmando il verbale, dà ad esso piena validità ed efficacia a tutti gli effetti.

La previsione, accolta dal progetto, della nomina di altri Sottosegretari alla Presidenza appare logica e utile data la rilevante e delicata mole di funzioni e di responsabilità del Presidente del Consiglio.

I Sottosegretari, che anche nei Ministeri possono essere più d'uno, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, udito il Consiglio dei Ministri (articolo 7, ultimo comma). La norma, che è conforme alla prassi sin qui seguita, richiede il parere del Consiglio dei Ministri, per l'evidente rilievo politico del compito di collaborazione demandato ai Sottosegretari in seno al Governo.

* * *

Il testo del disegno di legge prevede la figura di Alto Commissario e di Commissario, giustificata, dice la relazione ministeriale, da non superabili necessità di carattere contingente. La legge si limita a disporre che gli Alti Commissari e Commissari intervengono, pur senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando vengano trattate questioni di loro competenza. Per il resto sono ad essi applicabili le disposizioni concernenti i Sottosegretari di Stato (articolo 8).

Non è mancato in sede di Commissione qualche riserva intorno al mantenimento di questa monenclatura straordinaria che potrebbe essere eliminata e sostituita con la prevista figura del Sottosegretario con competenza istituzionale. Ma la questione può essere risolta nella legge che fisserà il numero e le attribuzioni dei ministeri, della quale la Commissione sollecita la presentazione, che appare tanto più logica e urgente a seguito dell'approvazione del presente testo.

* * *

Nulla ha da osservare la Commissione in merito all'articolo 9 concernente la prestazione del giuramento che costituisce per i Ministri, Sottosegretari, Alti Commissari e Commissario condizione essenziale per l'esercizio delle loro funzioni, con la giustificata eccezione, dianzi rilevata, per il Presidente del Consiglio di poter, solamente ed esclusivamente, controfirmare il decreto presidenziale di sua nomina a Presidente.

* * *

La Costituzione repubblicana, all'articolo 87, demanda al Presidente della Repubblica la competenza di emanare decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Gli articoli 76 e 77 della stessa Costituzione disciplinano la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche con efficacia di legge formale sia attraverso la funzione legislativa delegata (articolo 76) sia attraverso le ordinanze di urgenza (articolo 73), corrispondente la prima ai cosidetti decreti legislativi o leggi delegate e le seconde ai cosidetti decreti-legge da emanarsi nei casi straordinari di necessità e di urgenza.

Per la delega legislativa, disciplinata compiutamente dall'articolo 76 della Costituzione colla imposizione di limiti temporali, di oggetto, che dev'essere definito, e di determinazioni di principî e criteri direttivi, l'attuale testo prevede soltanto l'obbligo, puramente formale, dell'indicazione della legge di delega.

Per i decreti-legge è sembrato necessario integrare le disposizioni dell'articolo 77 della Costituzione prescrivendo e chiarendo che la presentazione in Parlamento dell'ordinanza di urgenza deve avvenire il giorno della pubblicazione (articolo 11), dal quale pure decorre il termine di sessanta giorni per la conversione in legge. Disposizione logica, anche se non estremamente necessaria, poiché il decreto-legge solo con la pubblicazione esce dall'ambito interno dell'esecutivo e solo alla data di pubblicazione, che porta a conoscenza legale il provvedimento, ha efficacia giuridica.

Inoltre una elementare e logica interpretazione della norma costituzionale non implica che il decreto-legge debba essere promulgato e pubblicato nel medesimo giorno in cui sia intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri che, in se stessa, non ha alcun valore senza l'intervento, mediante decreto, del Presidente della Repubblica, intervento essenzialmente prescritto dall'articolo 87 della Costituzione.

Il decreto-legge deve recare la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge. La Commissione però ha ritenuto di non dover accogliere la formula del disegno di legge governativo secondo la

quale, agli effetti dell'esame e della conversione del provvedimento, il decreto-legge è considerato d'urgenza. E ciò sia perché l'urgenza è *in re ipsa*, sia perché la procedura di conversione o meno rientra nella disciplina dei regolamenti interni delle due Assemblee e nella normale prassi parlamentare. E cio senza voler prescindere dal fatto evidente che tutta la norma costituzionale, che meticolosamente e rigidamente fissa, dall'origine alla conversione, una cronologia di atti, implica l'obbligo normale del Parlamento di non sottrarsi alla valutazione di un potere che è esclusivamente suo, e che solo eccezionalmente è stato esercitato, sotto la propria responsabilità, dal Governo.

Rientra perfettamente nel sistema l'obbligo di dare immediata notizia, nella *Gazzetta Ufficiale*. della presentazione alle Camere, come pure appare necessaria la pubblicazione dell'avvenuta approvazione da parte delle Camere della legge di conversione.

E da osservarsi che la pubblicazione di questa legge non può rientrare nel termine perentorio dei sessanta giorni fissati dall'articolo 77 della Costituzione. Tale termine riguarda soltanto la legge di conversione da parte del Parlamento, legge che può essere approvata anche negli ultimi minuti di scadenza dal termine di 60 giorni, e non può riguardare gli ulteriori atti perfezionativi della stessa legge relativi alla esecutorietà (promulgazione) e alla obbligatorietà (pubblicazione).

Incombe sul Ministro di grazia e giustizia l'obbligo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno successivo a quello in cui gli perviene da parte della Presidenza di una delle Camere la relativa comunicazione.

Procedura simile è prevista per gli eventuali emendamenti e modifiche apportati in sede di conversione del decreto-legge. Viene così rapidamente assicurata la conoscenza degli emendamenti e modifiche anche prima della promulgazione e pubblicazione del testo emendato.

Analogo procedimento viene introdotto per portare a legale conoscenza il rigetto della conversione del decreto-legge da parte delle Camere, dato che si tratta di un atto positivo esprimente la volontà del Parlamento, mentre il caso di mancata conversione delle Camere nell'ipotesi, nella specie deprecabile, di inerzia delle medesime è invece subordinata alla scadenza del termine di 60 giorni.

Ma è necessario configurare anche questa ultima ipotesi, perché i cittadini che hanno avuto notizia legale, mediante la pubblicazione del decreto-legge, devono avere anche, logicamente, notizia legale della decadenza dello stesso provvedimento per qualsiasi causa tale decadenza avvenga.

* * *

Il testo del progetto in discussione affronta il problema della potestà regolamentare del Governo, problema assai discusso dopo l'entrata della Costituzione del 1948, particolarmente in relazione alle diverse categorie di regolamenti ammesse nel regime statutario.

Come è noto, la legge 31 gennaio 1926, n. 100 disciplinò, in modo organico e stabile, la materia affidata precedentemente in prevalenza alla consuetudine conforme alle ampie impostazioni dottrinali imperanti. La legge del 1926 ammetteva tre categorie di regolamentazione: regolamenti di esecuzione, regolamenti autonomi o indipendenti, regolamenti di organizzazione riguardanti specificamente determinate materie, fra le quali fu compresa l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, con riserva però di approvazione delle relative spese in sede di approvazione di bilancio. Escluse in ogni modo dalla potestà regolamentare, erano l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, la competenza del Consiglio di Stato nonché le guarantigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili.

L'articolo 87 della Costituzione repubblicana si limita all'attribuzione al Presidente della Repubblica, che provvede mediante decreto, della competenza di emanare regolamenti, e non dice altro. Senza entrare in dibattiti dottrinali a noi pare che la potestà regolamentare del Governo non sia stata di proposito esclusa dalla Costituzione salvo i casi per cui la Costituzione stessa contempla materie riservate alla legge. Del resto la stessa dettazione precisa, da parte della Costituzione, di materie riservate alla legge come avviene agli articoli 95 e 97, consente di ritenere tranquillamente vigente la potestà regolamentare. La questione che indubbiamente si pone è quella dei limiti:

a) nessun dubbio può esistere in merito alla legittimità dei regolamenti di esecuzione, tanto più necessari ed utili quanto più la legge di cui è esecuzione è tecnicamente ben redatta, ha la più ampia stabilità per la sua astrattezza e generalità, ed è limitata alle statuzioni essenziali riguardanti la materia disciplinata. Tanto più ampia sarà anzi siffatta potestà regolamentare quanto più la legge soddisferà

all'esigenza di una buona legislazione nel senso indicato;

b) nessun dubbio può altresì esistere per i regolamenti autonomi e indipendenti, che sono autonoma espressione del potere amministrativo, di cui essi sono svolgimento e di cui devono osservare i limiti, e ciò indipendentemente dalla innegabile connessa facoltà di autolimitazione della pubblica amministrazione dell'esercizio dei suoi poteri discrezionali per realizzare un regime di equità per tutti i cittadini;

c) grave questione invece verte intorno alla possibilità ed estensione dei regolamenti di organizzazione che non sembrano esclusi dal nostro meccanismo costituzionale. Prescindendo dai precedenti legislativi, può ritenersi che la riserva di legge contenuta nell'articolo 95 della Costituzione riguarda indubbiamente la essenziale e generale struttura dei Ministeri e non le particolarità strutturali e funzionali delle varie branche dell'Amministrazione statale. Pure nella riserva di legge va inclusa la struttura generale degli uffici e servizi periferici dell'Amministrazione statale in quanto essi assumono figura e veste di organi esterni, sono dotati di poteri propri ed esercitano una diretta azione amministrativa con diretta ed immediata efficacia giuridica. Sono altresì escluse dal potere regolamentare le norme sullo stato giuridico del personale, sul trattamento economico e sui ruoli organici, elementi, tutti questi, costitutivi della essenziale e generale struttura dell'Amministrazione.

La dizione generica contenuta nell'articolo 97 della Costituzione per cui « i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge » conferma ed implica una complementare ed integratrice potestà regolamentare da esplicarsi nei limiti della legge. Il testo del nostro progetto segue, pur contemplando tre tipi fondamentali di regolamenti, una linea di prudenza, secondo noi eccessiva, riconducendoli tutti alla sfera dell'esecuzione.

Concludendo: sono riservate alla legge la struttura fondamentale dei Ministeri, la loro ripartizione in direzioni generali o in altri servizi centrali alle dirette dipendenze del Ministro, nonché l'organizzazione generale degli uffici periferici e l'istituzione delle aziende autonome di Stato. Sono del pari sottratti alla potestà regolamentare le norme sullo stato giuridico del personale civile e militare, il trattamento economico, i ruoli organici.

La materia dell'organizzazione degli enti pubblici può ritenersi in gran parte sottratta al potere regolamentare, inquantoché, ove al riguardo non intervenga la legge, o nei limiti da questa lasciati, essa rientra normalmente nell'autonomia che istituzionalmente contraddistingue le persone giuridiche.

Per tali ragioni la norma tace sull'ordinamento degli enti pubblici che la legge del 1926 pur comprendeva nel potere di organizzazione del Governo. È da aggiungere che l'eventuale margine di potere regolamentare in questo specifico campo potrà essere disciplinato in una legge generale sulle persone giuridiche pubbliche.

In fine è da ritenere vigente l'esercizio del potere regolamentare nella forma di regolamento delegato in materie normalmente sottratte a siffatto potere. Essendo possibile la delega di potestà legislativa in senso formale, è da ritenere non esclusa una delega da parte del Parlamento al Governo di un regolamento su materia di riserva di legge quando si consideri che il regolamento è comunque vincolato ai limiti invalicabili della legge formale.

I regolamenti devono contenere nelle premesse la menzione dell'intervenuto parere del Consiglio di Stato e degli altri organi il cui parere sia richiesto per legge: su questo punto nulla è innovato all'ordinamento in vigore.

ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

La necessità di un ordinamento organico della Presidenza del Consiglio non è nuova. Essa sorse con lo stesso sorgere del Governo di Gabinetto e si acuì sempre più fino alla guerra mondiale. Studi e lavori preparatori sfociarono nella costituzione di un Gabinetto o poco più, e di una Segreteria particolare. Crispi nel 1887 istituì, presso la Presidenza, un ufficio di segretariato. Più tardi, nel 1920, si addivenne a qualche cosa di più concreto e di maggior rilievo formale con la creazione di un Sottosegretariato di Stato alla Presidenza, che divenne permanente, e che, in definitiva, diventò, di fatto, il Capo dei servizi della Presidenza che, nella più accentuata assunzione di compiti da parte dello Stato, subirono fatalmente un progressivo accrescimento.

Nel 1925 la Commissione di riforma costituzionale e il Gran Consiglio del fascismo proposero l'istituzione di un apposito Ministero della Presidenza, idea non nuova, ma senza alcuna traduzione nella realtà. Nel 1925 un provvedimento trasformò l'esistente segre-

tariato in un Gabinetto sul modello normale degli altri funzionanti presso altri Ministeri.

Solo nel 1944 si verificò un maggiore volume di incombenze nell'attività della Presidenza in coincidenza con l'aumentata e più intensa attività legislativa esercitata dal Governo nel periodo di transizione costituzionale e della ricostruzione amministrativa. Fu naturale lo sviluppo di un impulso coordinatore legislativo e amministrativo da parte della Presidenza. Furono attribuite alla Presidenza l'assistenza ai reduci, le questioni regionali, e quelle relative alle zone di confine. Alla Presidenza facevano capo gli Alti Commissariati e i Commissariati allora esistenti, e di essa entrarono a far parte i servizi del soppresso Sottosegretariato della stampa, dello spettacolo, del turismo. Pure l'esercizio dell'attività di vigilanza sugli enti non riconducibili nella competenza di altre amministrazioni rientrarono nella competenza della Presidenza. Allo stato attuale le attribuzioni e i servizi della Presidenza denunciano una mancanza di omogeneità e di disorganicità, abbracciando ora compiti politici, ora amministrativi, ora di vera e propria amministrazione attiva, sia in base a disposizioni legislative o a prassi radicata ma non basata su confini precisi nei rapporti con le altre amministrazioni. Altri servizi godono invece una più o meno larga autonomia o sono strutturati a tipo ministeriale.

* * *

L'esigenza fondamentale di strutturare con coerenza e organicità adeguate uffici e servizi della Presidenza del Consiglio, allo scopo di renderla versatile e idonea all'adempimento dei suoi altissimi compiti di Governo, scaturisce ormai, non tanto da una astratta e fondata necessità logica, quanto dall'articolo 95 della Costituzione. Si tratta, si può dire, di un imperativo costituzionale.

A prescindere dalle finalità strettamente politiche che il Presidente del Consiglio deve perseguire personalmente e che possono sfuggire, come del resto sfuggono, per la loro stessa natura, ad una disciplina normativa particolareggiata e che prospettano solo di riflesso concrete esigenze organizzative ed elementi strumentali di realizzazione non eccessivamente configurabili (esempio: rapporti col Capo dello Stato e col Parlamento), la necessità di creare un concreto e organizzato meccanismo giuridico e materiale per conseguire ed attuare un'efficace opera di coordinamento e di unitarietà è così evidente ed incombente che dubbio in proposito non può esistere.

Anzitutto si prospetta la necessità di creare gli strumenti necessari alla funzionalità del Consiglio dei Ministri, al quale spetta la competenza di determinare l'indirizzo generale politico e amministrativo del Governo (articolo 1, comma 1°) oltre ad altri rilevanti e specifici compiti che superano la natura essenzialmente amministrativa ed esecutiva e che sono espressione diretta di alta politica e di attività di Governo, inteso effettivamente come arte e come scienza, e che attiene, si può dire, ai destini di una società politicamente organizzata. Qui si tratta non solo di rendere operanti le deliberazioni del Consiglio dei Ministri ma di prepararne il lavoro, di eccitarne l'attività, di coordinarne gli orientamenti, di realizzarne i fini che costituiscono il contenuto concreto della politica legislativa e amministrativa adottata o che si vuole adottare.

Senza questi presupposti i compiti direttivi, coordinatori e unitari attribuiti al Presidente del Consiglio dall'articolo 95 della Costituzione non si potrebbero conseguire.

L'articolo 15 del nostro progetto, seguendo una rigorosa linea logica, provvede concretamente allo scopo prevedendo oltre un Gabinetto, un ufficio per il coordinamento legislativo e un ufficio per il coordinamento della pubblica amministrazione. Sull'importanza di questi due uffici non vi può essere il minimo dubbio trattandosi di due attività fondamentali dello Stato che devono essere svolte con meditata valutazione delle esigenze politiche e con metodo lineare contro la possibilità di una perniciosa discontinuità e facile improvvisazione.

Il numero sempre crescente di leggi e di leggine in relazione al progressivo aumento nella disciplina statale di attività e rapporti di vario genere, l'esigenza fondamentale di non straripare dalla realizzazione di un programma unitario di Governo e di coordinare la giuridica regolamentazione di materie difficili, complesse e numerose, lo stesso lavoro parlamentare sempre più difficile non solo per la natura essenzialmente politica delle Assemblee, ma anche per numero e mole di provvedimenti da esaminare e approvare, implicano e convalidano la necessità di un ufficio di coordinamento legislativo.

* * *

D'indubbio rilievo e di non comune importanza è la costituzione, in seno alla Presidenza del Consiglio, di un ufficio riguardante

il coordinamento della pubblica amministrazione. Si risolve così un problema non soltanto tecnico, ma di evidente portata politica.

Dal punto di vista tecnico è da osservare come non sembrasse criterio adeguato e coerente con la generalità dei fini sempre più vasti dello Stato e con le stesse particolari esigenze strutturali e finalistiche dell'organizzazione amministrativa, l'attribuzione di un siffatto compito all'apposito Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale, funzionante presso il Ministero del tesoro, e che pur grandi benefici ha arrecato, con la sua attenta e penetrante vigilanza, all'andamento della pubblica amministrazione. Finora il volume della diffusa competenza dello I. G. O. P. è stato direttamente proporzionale alla entità sempre più vistosa delle spese del personale, ma soprattutto la causa dell'aumentata mole delle incombenze dell'I. G. O. P. è stata, e non poteva non esserlo, la inesistenza di un superufficio coordinatore, che avesse sede, non presso uno dei tanti Ministeri, ma nella Presidenza del Consiglio, che non solo dal punto di vista logico, ma che ormai – coll'attribuzione espressa dall'articolo 95 della Costituzione al Primo Ministro di mantenere l'unità di indirizzo amministrativo – è veramente e finalmente il naturale e giuridico centro di vigilanza e di propulsione, coordinatrici e unitarie, della funzionalità delle varie branche dell'amministrazione.

D'altra parte se è vero che oggi le spese per la burocrazia assorbono gran parte delle entrate statali e che quindi giustificati appaiono, sotto il profilo finanziario, un esame attento ed un oculato controllo dell'andamento dei pubblici uffici, è anche vero che il grosso problema della burocrazia così intimamente legato alla complessa funzionalità dello Stato, non va considerato soltanto sotto l'aspetto, pur ragguardevolissimo, tecnico, finanziario e di tesoreria.

Al di là e al di sopra delle risultanze delle macchine calcolatrici e della tavola pitagorica, vi è, nel problema burocratico, una sostanza viva e rigogliosa di carattere umano e di alta valutazione e sensibilità politica, che le cifre, di per sé sole, non racchiudono né manifestano, e che la fredda ragioneria non può risolvere in tutti i suoi lati, se pur qualche volta non ne ottenebra la portata.

L'assunzione, da parte della Presidenza del Consiglio, della funzione coordinatrice delle varie attività amministrative con la concreta e funzionale esistenza di un ufficio diretto a questo scopo, pur non deprezzando, ed anzi utilizzando, l'indispensabile apporto degli uffici finanziari e di tesoreria, risolve in pieno, e in modo organico, il problema tecnico e politico, teorico e pratico, della struttura e della funzionalità della pubblica amministrazione.

* * *

L'articolo 15 di questo progetto prevede una direzione generale delle informazioni. I servizi informativi costituiscono un prezioso e indispensabile strumento per uno Stato che è espressione politica di un popolo e che vuole assidersi, con dignità e con onore, nel concerto delle nazioni, onde tutelare i suoi concreti interessi di carattere interno e internazionale. Viene altresì contemplata una direzione generale dello spettacolo dato che una correlativa attività statale non potrebbe essere riconducibile, per le sue speciali caratteristiche, alla competenza di altro ministero e in considerazione della grande importanza dell'intervento statale nel settore dello spettacolo a fini pedagogici, ricreativi, e di incremento artistico.

Sono altresì istituiti presso la Presidenza del Consiglio il centro di documentazione e l'ufficio per il collegamento delle attività sportive.

Com'è noto, è costituito attualmente presso la Presidenza del Consiglio un *Servizio Informazioni*, che l'esperienza ha dimostrato inadeguato, nella sua attuale struttura, ai compiti che è chiamato a svolgere.

Attualmente il *Servizio Informazioni* è costituito su sei divisioni: Divisione Affari generali – Divisione Stampa italiana – Divisione Stampa estera – Divisione Radio intercettazioni – Divisione Radio diffusioni – Ufficio del Libro e della Carta.

Per avere una idea della mole di lavoro svolto dal Servizio, basti pensare che la Divisione della stampa italiana cura la redazione di rassegne informative su quanto viene pubblicato non solo dai circa 110 quotidiani, ma anche dalle migliaia di periodici che escono in Italia; che la Divisione della Radio diffusione cura la trasmissione quotidiana di 70 trasmissioni in 35 lingue straniere, ecc.

Attualmente il *Servizio Informazioni* è diretto da un Capo Divisione.

È evidente la necessità di perfezionare la struttura e di accrescere lo stesso prestigio del Servizio, che deve anche coordinare le attività svolte dagli uffici stampa dei Ministeri, così com'è evidente la opportunità di trovare nel Direttore generale lo strumento dell'efficiente coordinamento dei vari settori di lavoro.

Come risulta da quanto sopra esposto, l'attività del *Servizio Informazioni* mira essenzialmente – eccezione fatta per la Divisione della Radio diffusione – ad informare il Governo su quanto viene pubblicato dalla stampa italiana e straniera e a diramare comunicati e informazioni del Governo. Si tratta di un lavoro strettamente legato all'attualità, alla notizia, al presente.

Diversa è la natura dell'attività del *Centro di documentazione*. Attualmente esiste di fatto un *Centro di documentazione* costituito nell'agosto del 1951 alle dirette dipendenze del Sottosegretario competente.

Il Centro svolge già una notevole attività che si esplica attraverso la stampa di quattro riviste periodiche: *Documenti di Vita italiana, Libri e Riviste, Italian Affairs, Hoy en Italia;* attraverso la produzione di cortometraggi cinematografici; attraverso l'impiego di cinemobili; attraverso la stampa di varie pubblicazioni e di manifesti murali; attraverso la raccolta e distribuzione di fotografie, ecc.

Come si vede, il Centro che si articola su una serie di uffici distinti dal *Servizio informazioni* non svolge un lavoro strettamente legato all'attualità, ma legato anzi al passato, all'attività già svolta dalla pubblica amministrazione, nell'intento di fornire alla opinione pubblica una selezionata e rigorosa documentazione.

La costituzione in ufficio autonomo del Centro mira ad assicurare unità di indirizzo e continuità di lavoro a un settore che ha peculiari caratteristiche e un suo preciso metodo di azione.

* * *

Presso la Presidenza del Consiglio viene istituito un ufficio per il collegamento delle attività sportive, le quali hanno assunto, accanto ad un indubbio fine ricreativo, una vasta e diffusa portata sociale e di massa. Collegare e sorreggere queste attività, che hanno molteplici e appassionate manifestazioni, controllarne misuratamente lo sviluppo, nobilitandone i fini, che non sono soltanto agonistici, tutto ciò rientra nei compiti dello Stato, il quale non illecitamente può ravvisare, nello sport, un mezzo di valorizzazione industriale e turistica del nostro Paese.

Siccome le attività sportive hanno assunto anche riflessi e carattere di natura internazionale, che superano talora lo stesso contenuto particolare dell'attività sportiva, evidente appare la necessità di un intervento coordinatore dello Stato e la creazione presso la Presidenza del Consiglio di un ufficio coordinatore.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

L'attuazione e la funzionalità dei nuovi uffici previsti da questa legge devono essere pari alla grande importanza del problema, che la legge stessa risolve. Il Governo è delegato, per l'articolo 17, ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la istituzione dei ruoli organici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il riordinamento, in base alle nuove esigenze, di quelli esistenti, in relazione alle attribuzioni degli uffici previsti negli articoli 14 e 15, nonché per la disciplina delle relative carriere e dei comandi, anche con funzioni direttive, presso gli uffici stessi di personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato. Nessun altro meglio dello stesso Governo, esperto conoscitore delle proprie necessità strutturabili e funzionali, può essere più spiccatamente idoneo allo scopo.

È da augurarsi che il Governo risolva questo non piccolo problema del numero, della qualità, dell'organizzazione del personale con criteri corrispondenti alle finalità che questa legge si propone. La sensibilità, la snellezza, la rapidità di servizi così delicati derivano dalla competenza, dalla volontà, dalla intuizione del personale. Il classico stipendiato sordo e grigio, se non deve annidarsi in nessun settore della pubblica amministrazione, meno che mai deve prosperare in questi nuovi uffici, che vengono a costituire, nella gerarchia delle situazioni amministrative, il cervello che registra, che muove ed incita, che coordina e sintetizza, le varie e multiformi attività del complesso meccanismo statale, e tutto ciò in relazione diretta coll'indirizzo politico e amministrativo generale, che viene tracciato e realizzato dal Governo con la fiducia espressa dal Parlamento.

In relazione ai nuovi compiti, alcune attività e alcuni servizi finora esplicati dalla Presidenza, vengono attribuiti – con adeguatezza e sfoltimento logici – ai Ministeri che, per la loro specifica competenza, sono i più idonei allo scopo.

Passano al Ministero della pubblica istruzione il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto enciclopedia italiana, l'Esposizione quadriennale di Roma, l'Esposizione triennale di Milano, l'Ente autonomo biennale di Venezia.

Passano al Ministero dell'interno l'Opera nazionale orfani di guerra, l'Opera nazionale invalidi di guerra, l'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia, l'Unione italiana chiechi e l'Istituto di arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori morti in guerra « F. Rooswelt ».

Passa al Ministero della difesa il Circolo delle Forze armate, e al Ministero dei lavori pubblici l'Ente edilizio fra mutilati e invalidi di guerra.

La Commissione interministeriale per la formazione degli atti di morte e di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici è trasferita al Ministero di grazia e giustizia.

Allo stesso Ministero di grazia e giustizia è trasferito il Comitato centrale per le controversie in materia di requisizioni.

Vengono mantenuti alla dipendenza della Presidenza, fino a che non sarà diversamente disposto, l'Alto Commissariato per l'igiene e sanità e il Commissariato per il turismo, i cui stati di previsione di spesa sono inseriti nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio.

Continuerà ancora ad esercitare le proprie attribuzioni, fino alla costituzione del Comitato dei Ministri per il coordinamento in materia economica finanziaria, di cui all'articolo 6, il Comitato interministeriale per la ricostruzione.

La tutela degli interessi nazionali, ora affidata all'ufficio zone di confine, continuerà, fino a nuova disposizione, ad essere curata dalla Presidenza del Consiglio.

Il mantenimento di siffatti enti ed uffici presso la Presidenza del Consiglio non può non essere provvisorio, dato che la stessa Presidenza non dev'essere appesantita e turbata da cure e responsabilità che non siano quelle strettamente necessarie per il conseguimento dei suoi fini costituzionali e di alta e generale amministrazione.

* * *

L'ultimo articolo abroga tutte le disposizioni precedenti: per le parti ancora in vigore, la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, su i Sottosegretari di Stato; il regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri; la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; la legge 4 settembre 1940, n. 1547, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quella della presente legge.

Anche da queste abrogazioni appare non solo la parte innovativa di questa legge, ma anche l'efficace e risolutivo suo contributo chiarificatore ed unitario.

* * *

Onorevoli colleghi, l'approvazione di questa legge, che costituisce la prima traduzione in atto del preciso dettato costituzionale di cui all'articolo 95 della nostra Carta fondamentale, è un dovere costituzionale. Il Parlamento farà onore a se stesso se, con questa legge, avvierà a soluzione, dandole la prima efficace spinta, quella riforma della pubblica amministrazione, che è da tutti auspicata, e che deve corrispondere alle alte finalità che storia e Costituzione assegnano al rinnovato Stato democratico italiano.

SAILIS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

CAPO I.

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI

ART. 1.

Sono sottoposti al Consiglio dei Ministri:

1°) i disegni di legge da presentarsi al Parlamento e le proposte di ritiro di quelli già presentati;

2°) le comunicazioni che il Governo debba fare alle Camere su proposte di legge di iniziativa parlamentare o di altra iniziativa a norma della Costituzione;

3°) i decreti-legge emanati a norma dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, gli altri decreti aventi valore di legge ed i regolamenti;

4°) le proposte di trattati internazionali;

5°) i conflitti di competenza fra i diversi Ministeri;

6°) i provvedimenti da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, ove il Ministro competente non intenda conformarsi a tale parere;

7°) le richieste motivate di registrazione con riserva alla Corte dei conti;

8°) le questioni di merito riguardanti leggi regionali, da promuovere davanti alle Camere ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione o degli statuti regionali speciali;

9°) i provvedimenti relativi allo scioglimento di assemblee e consigli regionali;

10°) gli altri provvedimenti o affari per i quali sia richiesta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART. 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca il Consiglio dei Ministri e ne dirige le discussioni. Stabilisce l'ordine del giorno

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I.

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI

ART. 1.

Identico.

1°) l'esame della situazione generale, politica ed economica del Paese, e la determinazione dell'indirizzo generale politico e amministrativo del Governo;

2°) i disegni di legge da presentare al Parlamento e le proposte di ritirare quelli già presentati;

3°) *identico;*

4°) *identico;*

5°) *identico;*

6°) *identico;*

7°) *identico*

8°) la designazione dei Sottosegretari di Stato e le altre norme demandate alla competenza del Consiglio dei Ministri da leggi speciali;

9°) *identico;*

10°) *identico;*

11°) *identico;*

12°) *identico:*

ART. 2.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca il Consiglio dei Ministri e ne dirige le discussioni. Stabilisce l'ordine del giorno

delle riunioni e può sottoporre al Consiglio, ove lo ritenga opportuno, qualunque affare, anche diverso da quelli indicati nell'articolo 1, o non iscritto all'ordine del giorno.

I verbali delle riunioni del Consiglio dei Ministri sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 3.

Il Presidente del Consiglio vigila affinché l'attività dei Ministri, nella sfera delle rispettive competenze e responsabilità, sia conforme all'indirizzo generale politico e amministrativo del Governo.

A tale scopo:

riceve preventiva comunicazione, oltre che dei provvedimenti che ciascun ministro intende sottoporre al Consiglio dei Ministri, delle iniziative, delle pubbliche dichiarazioni e degli altri atti dei Ministri, che possano impegnare la politica generale del Governo; può sospenderne il corso, richiedere schiarimenti e deferirne l'esame al Consiglio dei Ministri;

può richiedere ai Ministri informazioni sull'andamento degli affari di rispettiva competenza e sollecitare i provvedimenti di concreta attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, spettanti alla competenza di ciascun Ministro.

Il Ministro degli affari esteri conferisce con il Presidente del Consiglio su tutte le note e comunicazioni che impegnano la politica del Governo nei suoi rapporti con i Governi esteri.

ART. 4.

Il Presidente del Consiglio presenta al Parlamento, unitamente con i Ministri competenti, ove occorra, i disegni di leggi costituzionali, i disegni di legge concernenti l'amministrazione generale dello Stato e le altre materie di sua competenza, nonché quelli cui ritenga conveniente associarsi.

Il Presidente del Consiglio controfirma, insieme con il Ministro proponente, le leggi, i decreti aventi valore di legge, i regolamenti e gli altri atti per i quali sia richiesta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

ART. 5.

Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio è da lui controfirmato.

L'incarico al Presidente del Consiglio o ai Ministri di reggere *ad interim* uno o più dicasteri è conferito con decreto del Presidente delle riunioni e ne dà avviso ai Ministri, può sottoporre al Consiglio dei Ministri qualunque affare anche diverso da quelli indicati nell'articolo 1. In caso d'urgenza può sottoporre allo stesso anche affari non iscritti all'ordine del giorno. I verbali delle riunioni del Consiglio dei Ministri sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 3.

Identico.

Identico.

riceve preventiva comunicazione, oltre che dei provvedimenti che ciascun Ministro intende sottoporre al Consiglio dei Ministri, delle iniziative, delle pubbliche dichiarazioni e degli altri atti dei Ministri, che possano impegnare la politica generale del Governo; può sospenderne il corso per richiedere schiarimenti e deferirne l'esame al Consiglio dei Ministri;

identico.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio.

Nelle stesse forme può essere nominato, tra i Ministri anche senza portafoglio, un Vicepresidente del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, le sue funzioni sono provvisoriamente affidate al Vicepresidente o, in mancanza di esso ad uno dei Ministri anche senza portafoglio, nelle stesse forme indicate nel secondo comma.

ART. 6.

Per agevolare il coordinamento della politica del Governo in materia economico-finanziaria od in altre materie, possono essere istituiti, con decreto del Presidente del Consiglio, particolari Comitati di Ministri, col compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere parere su concrete direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

I Comitati suddetti sono presieduti dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, da un Ministro, anche senza portafoglio, che gli riferisce sullo svolgimento dei lavori; essi possono consultare di volta in volta esperti forniti di particolare competenza.

ART. 7.

Ciascun Ministro può essere coadiuvato da uno o più Sottosegretarî di Stato, che esercitano nel rispettivo dicastero le attribuzioni ad essi delegate dal Ministro.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio è Segretario del Consiglio dei Ministri. Possono essere nominati altri Sottosegretarî di Stato alla Presidenza del Consiglio e delegati per determinati compiti o servizî.

I Sottosegretarî di Stato sono autorizzati a sostenere dinanzi alle Camere la discussione degli atti e delle proposte riguardanti il rispettivo dicastero.

La nomina dei Sottosegretarî di Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Ciascun Ministro può essere coadiuvato da uno o più Sottosegretari di Stato, che esercitano nel rispettivo dicastero le attribuzioni ad essi delegate dal Ministro, per i compiti indicati nel decreto di nomina.

Identico.

Identico.

La nomina dei Sottosegretari di Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri. Nel decreto di nomina sono specificati i compiti attribuiti a ciascun Sottosegretario.

ART. 7-*bis*.

Possono con legge essere istituiti presso taluni Ministeri, Sottosegretari di carattere permanente, per il disimpegno di funzioni

tipiche che si presentino nell'ambito del Ministero, con carattere di particolare autonomia.

In tal caso la legge determina direttamente le attribuzioni spettanti al Sottosegretario preposto al Sottosegretariato, ferma restando la subordinazione gerarchica del Sottosegretario al Ministro e la responsabilità di questo ultimo ai sensi dell'articolo 95, secondo comma, della Costituzione.

Si applicano per il rimanente le norme dei commi 3° e 4° dell'articolo 7.

ART. 8.

Qualora presso la Presidenza del Consiglio o presso i Ministeri vengano istituiti Alti Commissariati o Commissariati, gli Alti Commissarî e i Commissarî intervengono, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio dei Ministri nelle quali siano trattate questioni di loro competenza.

Si applicano per il resto, le disposizioni concernenti i Sottosegretarî di Stato.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri prestano il giuramento prescritto dall'articolo 93 della Costituzione con la seguente formula:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi dello Stato e di esercitare le mie funzioni nell'interesse supremo della Nazione ».

I Sottosegretarî di Stato, gli Alti Commissarî e i Commissarî, prima di assumere le loro funzioni, prestano giuramento dinanzi al Presidente del Consiglio dei Ministri con la formula stabilita dal comma precedente.

ART. 9.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri prestano, nelle mani del Presidente della Repubblica, il giuramento prescritto dall'articolo 93 della Costituzione con la seguente formula:

Identico.

Identico.

CAPO II.

DEL POTERE NORMATIVO DEL GOVERNO

ART. 10.

I decreti emanati dal Governo in base a delega legislativa, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, debbono indicare nelle premesse la legge di delegazione.

CAPO II.

DEL POTERE NORMATIVO DEL GOVERNO

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

I decreti-legge debbono contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge ed essere presentati ad

ART. 11.

Identico.

una delle due Camere nello stesso giorno della loro pubblicazione.

Dell'avvenuta presentazione è data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge è considerato di urgenza.

ART. 12.

La conversione in legge o il rifiuto di conversione del decreto-legge è comunicato immediatamente dalla Presidenza della rispettiva Camera al Ministro per la grazia e giustizia, il quale ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale* entro il giorno successivo a quello in cui gli perviene la comunicazione.

Nel caso di conversione in legge con emendamenti, è altresì comunicato al Ministro per la grazia e giustizia il testo degli emendamenti approvati, dei quali è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi del precedente comma.

ART. 13.

Il Governo emana i regolamenti per la esecuzione delle leggi, compresa la disciplina:

1°) sull'uso dei poteri discrezionali attribuiti all'Amministrazione dello Stato;

2°) sull'ordinamento e il funzionamento dei servizi e uffici statali, riservate alla legge la determinazione del numero e delle attribuzioni dei Ministeri, la loro ripartizione in direzioni generali o in altri uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro, nonché l'organizzazione generale degli uffici e servizi periferici e la istituzione delle aziende autonome dello Stato;

3°) sull'ordinamento del personale dipendente dallo Stato, riservate alla legge le norme sullo stato giuridico del personale civile e militare, sul trattamento economico e sui ruoli organici.

I regolamenti debbono contenere nelle premesse la menzione dell'intervenuto parere del Consiglio di Stato e degli altri organi il cui parere sia richiesto per legge.

CAPO III.

ORDINAMENTO
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ART. 14.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri mantiene l'unità di indirizzo dei Ministeri ed assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri; coordina l'attività del

Identico.

Soppresso.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

1°) dell'uso dei poteri discrezionali attribuiti all'Amministrazione dello Stato;

2°) dell'ordinamento e del funzionamento dei servizi e uffici statali, riservate alla legge la determinazione del numero e delle attribuzioni dei Ministeri, la loro ripartizione in direzioni generali o in altri uffici centrali alle dirette dipendenze del Ministro, nonché l'organizzazione generale degli uffici e servizi periferici e la istituzione delle aziende autonome dello Stato;

3°) dell'ordinamento del personale dipendente dallo Stato, riservate alla legge le norme sullo stato giuridico del personale civile e militare, sul trattamento economico e sui ruoli organici.

Identico.

CAPO III.

ORDINAMENTO
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

ART. 14.

Identico.

Governo in materia legislativa; cura il mantenimento delle relazioni del Governo con gli altri organi costituzionali; sovrintende sul piano generale all'amministrazione dello Stato, alla sua organizzazione ed ai relativi ordinamenti; stabilisce le direttive generali per quanto riguarda il controllo sugli enti pubblici e l'approvazione dei loro ordinamenti; provvede al mantenimento dei rapporti con gli organi ausiliari del Governo; esercita le attribuzioni relative ai servizi delle informazioni, dello spettacolo e dello sport, e le altre che le sono demandate dalla legge.

ART. 15.

La Presidenza del Consiglio svolge le sue attribuzioni a mezzo dei seguenti uffici:

1°) Gabinetto;

2°) Ufficio per il coordinamento legislativo;

3°) Ufficio per il coordinamento della pubblica Amministrazione;

4°) Direzione generale delle informazioni;

5°) Direzione generale dello spettacolo e dello sport.

ART. 16.

Nel bilancio dello Stato è istituito lo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Presso la Presidenza del Consiglio è istituita una Ragioneria centrale.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 17.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la istituzione dei ruoli organici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il riordinamento di quelli esistenti, in relazione alle attribuzioni ed alle effettive esigenze degli uffici previsti dai precedenti articoli 14 e 15, nonché per la disciplina delle relative carriere e dei comandi, anche con funzioni direttive, presso gli uffici stessi, di personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato.

ART. 15.

Identico.

1°) *identico;*

2°) *identico;*

3°) *identico;*

4°) *identico;*

5°) Direzione generale dello spettacolo.

Sono altresì istituiti presso la Presidenza del Consiglio il Centro di documentazione e l'Ufficio per il collegamento delle attività sportive.

ART. 16.

Identico.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 17.

Identico.

Con le stesse norme sarà regolato, nella prima attuazione degli organici, l'inquadramento di personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, per non più della metà dei posti di ciascun grado e nello stesso grado posseduto ovvero in quello immediatamente superiore, sempreché siasi maturata l'anzianità prescritta per l'avanzamento.

Per il conferimento dei posti nei gradi iniziali, che risultino disponibili dopo l'inquadramento anzidetto, potranno stabilirsi concorsi riservati al personale di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno un anno presso la Presidenza del Consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

Fino a quando non sarà diversamente provveduto con legge, sono mantenuti alle dipendenze della Presidenza del Consiglio l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il Commissariato per il turismo, ciascuno con gli attuali ordinamenti dei servizi e del personale.

Fino a quando non venga istituito, ai sensi dell'articolo 6, il Comitato di Ministri per il coordinamento in materia economico-finanziaria, il Comitato interministeriale per la ricostruzione continuerà ad esercitare le proprie attribuzioni.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, l'Ufficio per le zone di confine presso la Presidenza del Consiglio provvederà alla trattazione degli affari attinenti alla tutela degli interessi nazionali nelle zone predette.

Nel riordinamento dei ruoli organici esistenti, sarà tenuto particolare conto delle condizioni dei ruoli del personale dei servizi spettacolo, informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica e del Commissariato del turismo, in relazione alle attribuzioni dei servizi stessi ed in dipendenza delle riduzioni di organico apportate col decreto-legge 8 aprile 1948, n. 274, ratificato con legge 15 novembre 1952, n. 1792.

Con le stesse norme sarà regolato, nella prima attuazione degli organici, l'inquadramento del personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, in servizio da almeno un anno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, su domanda, anche del personale di ruolo in servizio presso le altre Amministrazioni dello Stato. Cumulativamente tale inquadramento non potrà avvenire per più della metà dei posti di ciascun grado e nello stesso grado posseduto ovvero in quello immediatamente superiore, semprechè siasi maturata l'anzianità prescritta per l'avanzamento.

Identico.

ART. 18.

Identico.

I relativi stati di previsione della spesa sono inseriti nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Identico.

Identico.

ART. 19.	ART. 19.
Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei riguardi degli enti sottoindicati sono devolute:	*Identico.*
a) al Ministero della pubblica istruzione, per il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto enciclopedia italiana, l'Esposizione quadriennale di Roma, l'Esposizione triennale di Milano, l'Ente autonomo biennale di Veneziá;	*a*) *identico;*
b) al Ministero dell'interno, per l'Opera nazionale orfani di guerra, l'Opera nazionale invalidi di guerra, l'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia, l'Unione italiana ciechi e l'Istituto di arti e mestieri per gli orfani dei lavoratori morti in guerra « F. Rooswelt »;	*b*) *identico;*
c) al Ministero della difesa, per il Circolo delle Forze armate e l'Opera nazionale caduti aeronautica e mutilati del volo;	*c*) al Ministero della difesa, per il Circolo delle Forze armate;
d) al Ministero dei lavori pubblici, per l'Ente edilizio fra mutilati e invalidi di guerra.	*d*) *identico.*
La Commissione interministeriale per la formazione degli atti di morte e di nascita non redatti o andati smarriti o distrutti per eventi bellici è trasferita al Ministero di grazia e giustizia.	*Identico.*
Allo stesso Ministero di grazia e giustizia è trasferito il Comitato centrale per le controversie in materia di requisizioni.	*Identico.*
ART. 20.	ART. 20.
Sono abrogate, per le parti ancora in vigore, la legge 12 febbraio 1888, n. 5195, su i Sottosegretari di Stato, il regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, sulle attribuzioni del Consiglio dei Ministri, la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, la legge 4 settembre 1940, n. 1547, ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quella della presente legge.	*Identico.*